




**AUTORITA' DI BACINO
DEL FIUME MAGRA**

*Delibera Comitato Istituzionale n°158/04
Art.17 comma 6bis L.183/89 e Art.1 comma 1 D.L. 180/98*



**Misure di Salvaguardia Assetto Idrogeologico
del F. Magra e del T. Parmignola**


CARTA DEI BATTENTI IDRICI MASSIMI

*corrispondenti all'evento di piena con T=200 anni degli affluenti del tratto focivo
del F. Magra, del tratto terminale del F. Vara e del T. Parmignola*

Corsi d'acqua per cui sono disponibili i soli battenti idrici

Allegato n.9, comma 3 alle Norme di Attuazione di cui alla D. C.I. n.158/2004

Scala 1:10000



LEGENDA

- battente idrico inferiore a 0.40 m
- battente idrico compreso tra 0.41 m e 0.60 m
- battente idrico compreso tra 0.61 m e 1.00 m
- battente idrico superiore a 1.00 m

Note

La presente cartografia dei battenti idrici massimi non costituisce elaborato parte integrante delle Misure di Salvaguardia di cui alla D. C.I. n.158/04 (art.4, comma 2 Norme di Attuazione); rappresenta uno strumento istruttorio utile ad una prima valutazione dei battenti idrici di riferimento, ai fini della previsione degli accorgimenti tecnico - costruttivi riportati nell'allegato 10 alle Norme di Attuazione di cui alla D. C.I. n.158/04.

In considerazione delle caratteristiche degli studi da cui deriva la presente cartografia e dell'uso cui la stessa è destinata si specifica quanto segue:

- la scala di realizzazione degli studi è quella della Carta Tecnica Regionale 1:5000 e non può pertanto rendere conto di eventuali singolarità altimetriche locali, non rilevabili a tale scala, con riferimento anche al profilo altimetrico delle viabilità;
- qualora il dettaglio della presente cartografia non risulti sufficientemente approfondito per il fine che si persegue, deve essere condotto uno studio idraulico di dettaglio adeguato alla valutazione del fenomeno di esondazione nel sito di interesse;
- qualora una certa area risulti inondabile sia dal F. Magra che dai suoi affluenti, si dovrà assumere come valore di riferimento il battente idrico più gravoso.

Si sottolinea comunque che le classi di pericolosità idraulica alle quali riferirsi, ai fini dell'inquadramento normativo degli interventi in progetto, sono quelle perimetrate nella Tav.5 "Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili", di cui alla D. C.I. n.158/2004.

Si fa infine presente, ai sensi dell'art.17, comma 13 delle Norme di Attuazione di cui alla D. C.I. n.158/2004, che qualsiasi intervento realizzato nelle aree inondabili deve prevedere l'assunzione delle azioni e misure di protezione civile di cui ai Piani Comunali di settore, non deve pregiudicare la sistemazione definitiva del corso d'acqua, aumentare la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, sia a monte e a valle, costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena o ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse.